



COMUNE DI
CANNARA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

PER RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

ASSUNZIONE PER MOBILITÀ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001

C O N

SCATOLI CINZIA

omissis

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER RAPPORTO DI LAVORO

A TEMPO INDETERMINATO

L'anno **2022** (duemilaventidue) addì **xx** (xxxxxxx) del mese di **settembre** in Cannara, nella sede comunale;

Tra i signori:

- **RAMACCIONI Carlo** *omissis*, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di CANNARA, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune stesso (cod. fisc. 00407650548), giusto il decreto sindacale n. 6/2019;
- **SCATOLI Cinzia** *omissis*;

P R E M E S S O

- Che la Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 31/05/2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022 - 2024, nel quale è prevista la copertura di n. 1 (uno) posto con profilo di "Istruttore Direttivo Vigilanza", cat. D, mediante trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;
- che con Determinazione n. xxx del xx/09/2022, all'esito della procedura di legge e a seguito degli accordi intercorsi con l'Amministrazione di provenienza, si è dato corso al trasferimento per passaggio diretto tra amministrazioni ex art 30 del D.Lgs. 165/2001, in favore della dott.ssa Scatoli Cinzia;
- che con la richiamata Determinazione n. xxx/2022 si è provveduto, contestualmente al trasferimento, alla trasformazione del rapporto di lavoro della menzionata dipendente da tempo parziale a tempo pieno (36 ore settimanali);

In applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, 2016/2018 stipulato il 21-5-2018;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

Il Comune di Cannara, di seguito definito "Amministrazione", nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo assume la dott.ssa Scatoli Cinzia come sopra generalizzata, di seguito definita "dipendente", alle proprie dipendenze con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Vigilanza", categoria D, p.e. D1, a decorrere dal **1° ottobre 2022**, da destinare presso il Settore Polizia Municipale.

La sede di lavoro è individuata presso la sede comunale sita a Cannara, in piazza Valter Baldaccini.

È comunque in facoltà dell'Amministrazione richiedere lo svolgimento della prestazione anche al di fuori della sede di servizio, in presenza di esigenze organizzative. In conseguenza di eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con la categoria e l'ambito di appartenenza, la sede di lavoro nell'ambito del Comune può mutare all'atto di assegnazione alle nuove mansioni.

Eventuali variazioni al profilo professionali all'interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione della sede di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

Art. 2 - MANSIONI

Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito, indicativamente riportate nell'allegato "A" al CCNL relativo al sistema di classificazione stipulato il 31-3-1999, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di attribuzione di mansioni diverse ma non

prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.

L'Amministrazione potrà assegnare temporaneamente il dipendente a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore, corrispondendo allo stesso la relativa differenza di trattamento economico alle regole previste dal CCNL e dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il presente rapporto di lavoro, è instaurato a tempo indeterminato ed a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro in oggetto è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano a pieno diritto la disciplina del presente atto, anche in relazione a ferie, permessi, malattia, cause di risoluzione e termini di preavviso.

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Il trattamento economico-retributivo sarà quello previsto, per la categoria e livello retributivo di appartenenza, dal vigente C.C.N.L. e successivi rinnovi ed integrazioni. La retribuzione tabellare imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà prevista dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Art. 4 - PERIODO DI PROVA - RECESSO

La dipendente è soggetta al periodo di prova di cui all'art. 20 del CCNL 21/05/2018 per la parte residua rispetto al periodo di lavoro presso l'Ente cedente.

Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di legge applicabili. L'assunzione è comunque subordinata all'accertamento della sussistenza dell'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni del profilo. Nel caso in cui tale accertamento avesse esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto.

Art. 5 - ORARIO DI LAVORO - FERIE

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nel rispetto delle normative di settore e secondo le disposizioni vigenti presso questa Amministrazione comunale. L'Amministrazione, per esigenze di servizio, si riserva fin da ora di richiedere prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario e/o prestazioni di lavoro articolate su turni, nel rispetto e nei termini della normativa vigente.

Il dipendente ha l'obbligo di registrare l'entrata e l'uscita dalla sede di servizio, utilizzando il sistema automatizzato esistente presso l'Ente.

Il dipendente con orario di lavoro di 36 ore settimanali ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 32 giorni lavorativi; in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, i giorni di ferie spettanti al dipendente sono 28. Al dipendente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nell'anno solare, ai sensi ed alle condizioni previste dalla Legge n. 937/1977.

Il dipendente ha diritto altresì ai permessi e congedi previsti dal vigente contratto di lavoro, nonché da specifiche disposizioni di legge applicate al pubblico impiego.

Le ferie eventualmente possedute dal dipendente e già maturate e non godute all'atto del trasferimento, sono usufruite nei termini di cui all'art. 28 commi 15 e 16 del CCNL 21/5/2018.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

Il dipendente è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il dipendente si impegna altresì ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti degli enti locali di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché quello dell'ente approvato con delibera del Commissario straordinario n. 37 del 27/12/2013 ed attualmente parte integrante e sostanziale del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, e di cui si riceve copia.

Il dipendente con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'eventuale insorgere di situazioni che possono, in qualche modo, porlo in conflitto d'interessi con l'Ente.

Il lavoratore è inoltre tenuto a seguire ogni indicazione impartita ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e all'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 7 - INCOMPATIBILITÀ

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune, così come previsto dal citato D.Lgs. n. 165/2001 e dal Codice di Comportamento dell'Ente.

Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Il dipendente prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

Art. 8 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.

Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. **IL COMUNE**

RAMACCIONI CARLO

LA DIPENDENTE

SCATOLI CINZIA